

Regolamento UE sulla deforestazione – EUDR

Il **Regolamento Europeo sulla Deforestazione (EUDR)**, entrato in vigore nel 2023, ha introdotto stringenti obblighi per le imprese che importano, producono o commercializzano determinate materie prime e prodotti derivati, all'interno dell'Unione Europea.

Il Regolamento riguarda **sette materie prime** considerate a maggior rischio di deforestazione: bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma, soia, legno. Il suo scopo è impedire che sul mercato europeo arrivino prodotti responsabili di deforestazione o degrado forestale.

A seguito delle preoccupazioni degli Stati membri e delle parti interessate in merito alla preparazione di imprese e amministrazioni, nonché a questioni tecniche relative al nuovo sistema informativo, lo scorso 21 ottobre 2025, la Commissione europea ha presentato una **proposta di modifica normativa** con l'obiettivo di introdurre correttivi e semplificazioni al Regolamento.

Applicazione posticipata a fine 2026

Le nuove norme non saranno più operative dal 30 dicembre 2025, come era stato stabilito con una prima proroga, ma dal:

- **30 dicembre 2026** per grandi imprese e commercianti;
- **30 giugno 2027** per micro e piccole imprese, che avranno dunque ulteriori sei mesi di tempo.

Il tempo aggiuntivo intende assicurare una transizione graduale e per consentire miglioramenti al [sistema informatico che operatori, commercianti e loro rappresentanti utilizzeranno](#) per inviare elettronicamente le dichiarazioni di due diligence.

[A questo link dell'europarlamento](#) si trovano tutti gli approfondimenti sul tema.

(SN/am)

Responsabile tecnico rifiuti: novità nei requisiti

La [nuova delibera n.6/2025 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali](#), in vigore dal 2 gennaio 2026 e disponibile sul sito, riforma il ruolo del **responsabile tecnico (RT)**, aggiornando **requisiti** e **verifiche di idoneità**.

Contestualmente alla delibera è stato pubblicato anche il [calendario delle verifiche del 2026](#), revisionato in previsione dell'imminente pubblicazione di un nuovo set di quiz per le verifiche d'idoneità.

I quiz oggetto delle verifiche iniziali e di aggiornamento, approvati dal Comitato nazionale, saranno pubblicati sul sito dell'Albo e periodicamente aggiornati.

(SN/am)

Dal MIMIT risorse per servizi di cloud computing e di cyber security tramite fornitori iscritti

Le risorse messe a disposizione dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) vogliono sostenere la competitività delle imprese e gli investimenti produttivi innovativi, attraverso la trasformazione digitale delle PMI.

La novità è il **Decreto 21 novembre 2025** “Interventi di sostegno alla domanda di servizi di cloud computing e cyber security. Modalità formazione elenco dei soggetti abilitati” che subentra nella disciplina del DM 18 luglio 2025.

I servizi e prodotti di cloud computing e cyber security dovranno essere forniti da soggetti iscritti in **apposito elenco formato e tenuto dal Ministero**, con le modalità indicate nel decreto 21 novembre 2025. I termini per la presentazione delle istanze per entrare a far parte dell'elenco dei fornitori abilitati sono fissati dal **4 marzo 2026 al 23 aprile 2026**.

Le agevolazioni alle imprese invece, sono concesse, ai sensi del regolamento de minimis, sotto forma di **contributo a fondo perduto, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili**. Le agevolazioni non potranno superare, in ogni caso, l'importo di **20 mila euro**.

Alla pagina del Mimit dedicata, ci sono tutte le informazioni su questa misura: [cliccare qui](#).

L'associazione resta a disposizione per supportare le imprese nelle scelte in tema di trasformazione digitale e nell'ottenimento delle risorse del bando citato.

Potete contattare ApiTech scrivendo a silvia.negri@confapi.lecco.it.

(SN/am)

Corso STEPS: formazione per

manager della sostenibilità

Il prossimo gennaio riprende una nuova edizione di STEPS il **corso di formazione per CSR manager**, promosso dalla camera di commercio Lecco Sondrio. Il percorso è dedicato prevalentemente alle imprese delle province di Como e Lecco e del Canton Ticino e prevede **una giornata di formazione al mese, dalle 9.00 17.00, da gennaio a dicembre 2026**. Alla [pagina camerale dedicata](#) ci sono tutte le indicazioni.

Ogni giornata formativa affronta un tema specifico di CSR Responsabilità Sociale di Impresa, come da calendario allegato.

Alla fine di ogni modulo, i partecipanti sapranno: cosa richiedono le normative, quali sono le buone pratiche adottate dalle aziende, quali sono i passi da affrontare per gestire la tematica trattata, cosa può essere riportato nel report di sostenibilità e quindi comunicato agli stakeholder.

Le lezioni si svolgono a Como presso la Camera di Commercio di Como Lecco e a Coldrerio (Mendrisio) presso il Centro Professionale del Verde, ma è possibile seguire sia in presenza sia on line. Il costo è diversificato in base alla modalità di frequentazione prescelta.

E' possibile anche frequentare singole giornate al costo di 250 € + iva.

Il numero di posti è limitato. **Le iscrizioni sono aperte fino al 16 gennaio 2026**. La richiesta di iscrizione deve essere inviata compilando il modulo:

<https://forms.gle/e9eQPvMp2Vp3wc3s8>

E' previsto uno sconto pari al 20% sulla quota di iscrizione del secondo partecipante della stessa azienda o di azienda appartenente allo stesso gruppo della stessa pubblica amministrazione.

Il percorso è consigliato a responsabili di imprese di ogni settore merceologico con almeno 15 dipendenti, associazioni economiche, funzionari della pubblica amministrazione e

collaboratori di enti del terzo settore, interessati alla definizione della strategia e della rendicontazione di sostenibilità (modelli di reportistica).

Uno degli strumenti di rendicontazione di sostenibilità che i partecipanti saranno in grado di utilizzare è il cosiddetto [CSR report semplificato](#), dedicato alle Pmi.

(SN/am)

[11086_F_STEPS_corso_2026_presentazione.pdf](#)
[Download](#)

Obiettivi Agenda 2030: rapporto ASviS 2025 sull'avanzamento degli obiettivi in Italia

Il Rapporto 2025 dell'ASviS "Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile" analizza lo stato di avanzamento del nostro Paese rispetto all'attuazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030. Il Rapporto indica anche quali obiettivi saranno raggiungibili entro il 2030, mettendo a confronto le previsioni per il nostro Paese e l'Unione europea.

In Italia, rispetto all'anno precedente **crescono tre obiettivi** in modo significativo: istruzione, parità di genere e clima. Di contro, **sei obiettivi peggiorano**: alimentazione; salute; acqua; disuguaglianze; ecosistemi terrestri; partnership.

Per imprimere un vero cambio di rotta, il Rapporto ASviS propone di attivare **cinque "leve trasformative"**: governance, capitale umano, finanza, cultura e partnership. Le proposte

ASviS sono descritte nel rapporto [disponibile sul web, da pag. 189 in avanti.](#)

Per approfondimenti, consulta la [pagina web con il Rapporto e il resoconto dell'evento di presentazione.](#)

(SN/am)

Plastica riciclata a contatto con alimenti: UE rettifica nel 2025 il regolamento del 2022

In novembre 2025 l'Unione europea ha pubblicato il [Regolamento \(UE\) 2025/2269 della Commissione](#), datato 12 novembre 2025, che introduce **importanti rettifiche al precedente Regolamento (UE) 2022/1616**, che stabilisce le norme specifiche per i materiali e gli oggetti in plastica riciclata destinati a venire a contatto con alimenti.

Le correzioni non modificano l'impianto sostanziale del Regolamento (UE) 2022/1616, ma mirano a eliminare riferimenti errati e ambiguità; rafforzare la coerenza normativa; garantire maggiore chiarezza nelle procedure di valutazione e autorizzazione.

Il nuovo regolamento 2025/2269 interviene su diversi articoli, le correzioni garantiscono maggiore chiarezza sul ruolo e le **responsabilità degli operatori** (sviluppatori di tecnologia, riciclatori, fornitori ai trasformatori), riducendo il rischio di interpretazioni divergenti. **L'etichettatura dei contenitori** con plastica riciclata sarà ora conforme: occorre usare il simbolo previsto dall'allegato II del regolamento (EC)

1935/2004 e riferirsi alla plastica riciclata, non ai contenitori stessi. Le **regole di notifica e trasferimento delle autorizzazioni** diventano più stringenti, con obblighi chiari per la trasparenza e la tracciabilità.

Le autorità competenti avranno un termine definito (6 mesi) per valutare le nuove tecnologie di riciclaggio, e la Commissione potrà modificare o revocare autorizzazioni se non rispettano i requisiti.

Il **nuovo regolamento è direttamente applicabile** in tutti gli Stati membri ed è **in vigore dal 3 dicembre 2025**.

Si segnala il [sito italiano del ministero della salute in tema MOCA "materiali a contatto con alimenti"](#)

(SN/am)

In scadenza il 16 dicembre il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR

Entro il prossimo 16 dicembre 2025 scade il termine entro il quale i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, sono tenuti al versamento a titolo d'**acconto** dell'imposta sostitutiva del **17%** sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Trattamento di fine rapporto (TFR), così come stabilito dall'art. 11 comma 3 del DLgs. 47/2000.

Successivamente, entro il 16 febbraio 2026, i medesimi datori di lavoro dovranno effettuare il versamento **a saldo**.

In via preliminare, va subito precisato che l'imposizione

fiscale in argomento non riguarda i dipendenti che hanno destinato il TFR ai **fondi previdenziali** che gestiscono forme pensionistiche complementari. In tal caso, infatti, il lavoratore è privo del TFR in quanto è interamente destinato al fondo pensione.

Per quanto riguarda i versamenti a titolo di acconto e a saldo, si ricorda che entrambe le operazioni devono essere effettuate tramite il **modello F24**, utilizzando i codici tributo 1712 in occasione dell'acconto e 1713 per effettuare il saldo dell'imposta sostitutiva.

Sempre con riferimento alle operazioni di versamento, va ricordato che anche l'imposta sostitutiva sul TFR può essere soggetta a **compensazione**, effettuabile tramite modello F24 e utilizzando ad esempio eventuali crediti maturati per altre imposte.

Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non rivesta la qualifica di sostituto d'imposta, come nel caso del **lavoro domestico**, l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate complessivamente con riferimento all'intero TFR percepito deve essere liquidata dal percettore del trattamento stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui lo stesso è percepito e deve essere versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte relative alla medesima dichiarazione, utilizzando il codice tributo 1714.

Per quanto riguarda il metodo di **rivalutazione**, il riferimento rimane l'art. 2120 c.c., laddove si stabilisce che il fondo del TFR venga accantonato annualmente dividendo per 13,5 il valore della retribuzione percepita dal dipendente, e applicando una rivalutazione pari a un tasso fisso dell'1,5%, al quale si deve sommare un ulteriore 75% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi lavorati), nella misura in cui è aumentato rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Sul punto, va ricordato che l'**indice ISTAT** viene pubblicato mensilmente, quindi nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere utilizzato il valore corrispondente al mese in cui si è terminato il rapporto di lavoro medesimo.

Una volta definito il valore delle rivalutazioni, per il versamento dell'acconto si possono utilizzare due metodi di **determinazione** dello stesso, tra loro alternativi, ossia il metodo storico e il metodo previsionale.

In particolare, il metodo **storico** utilizza dati contabili consuntivi, consistenti nelle rivalutazioni maturate al 31 dicembre dell'anno precedente (in questo caso il 2024), comprese le rivalutazioni relative ai TFR eventualmente erogati in corso d'anno. Pertanto, l'acconto verrà calcolato applicando l'aliquota fiscale del 17% sul **90%** del valore di dette rivalutazioni.

Invece, il metodo **previsionale**, che può essere utilizzato in alternativa al precedente, richiede la determinazione presuntiva dell'acconto con l'applicazione dell'aliquota del 17% sul 90% delle rivalutazioni maturate nel corso dello stesso anno per il quale si versa l'acconto. In questo caso, per determinare l'**imponibile**, sarà necessario considerare il valore del fondo TFR al 31 dicembre del 2024, facendo però riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 novembre 2025.

In entrambi i casi, il saldo dell'imposta sostitutiva, che dovrà essere effettuato entro il **16 febbraio 2026**, si calcola prendendo come riferimento il 31 dicembre 2025 e applicando la consueta aliquota del 17%, sul valore delle rivalutazioni dei fondi TFR relative allo stesso anno. L'imposta così determinata dovrà essere versata **al netto** dell'ammontare dell'acconto già corrisposto.

Infine, si evidenzia che nel caso di **operazioni straordinarie**, in particolare di fusione o scissione, si prefigurano

situazioni diverse determinate dall'estinzione o meno dei soggetti preesistenti.

In caso di **estinzione**, sono tenuti al versamento dell'acconto gli stessi soggetti, fino alla data di efficacia della fusione o della scissione e, per il periodo successivo, la società incorporante, beneficiaria o comunque risultante dall'operazione straordinaria. Qualora l'operazione non comporti conseguenze estintive per i soggetti preesistenti, i **destinatari** dell'obbligo di versamento saranno il soggetto originario, per quei dipendenti non soggetti a trasferimento presso altro datore, e il soggetto presso il quale si verifica, senza soluzione di continuità nei rapporti di lavoro, il passaggio dei dipendenti con il relativo TFR maturato.

(MF/ms)

16 dicembre il termine per il versamento del saldo IMU 2025

Entro il **16 dicembre 2025** va versata la seconda rata dell'IMU per il 2025, tramite modello F24 (inserendo i codici tributo individuati dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 29/2020) o bollettino postale.

Per la generalità dei soggetti passivi, la seconda rata dell'IMU corrisponde al **saldo** del tributo locale dovuto per il 2025, da calcolare applicando le aliquote in vigore per quest'anno, e al netto di quanto già versato con la prima rata (che andava pagata entro lo scorso 16 giugno).

Regole particolari sono invece previste per gli **enti non**

commerciali che possiedono almeno un immobile esente (anche parzialmente) ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019.

In ogni caso, il singolo Comune può disporre il differimento dei termini di versamento dell'IMU in presenza di "situazioni particolari" ex art. 1 comma 777 lett. b) della L. 160/2019.

È importante richiamare che l'IMU è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla **quota di possesso** del soggetto passivo e ai **mesi** dell'anno durante i quali detto possesso si è protratto (art. 1 comma 761 della L. 160/2019).

Se il soggetto passivo ha posseduto l'immobile per **più della metà dei giorni** di cui il mese è composto, l'IMU è dovuta per l'intero mese (si veda anche "Computo del mese in presenza di variazioni per determinare l'IMU" del 27 novembre 2023).

A tale riguardo, va evidenziato che, in caso di trasferimento dell'immobile, il giorno in cui il possesso è stato **trasferito** va conteggiato in capo all'**acquirente**.

Inoltre, se per il mese in cui si verifica il trasferimento i giorni di possesso dell'acquirente e del cedente **sono uguali**, l'IMU è a carico dell'acquirente per l'**intero mese**.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 novembre (con 15 giorni di possesso dell'acquirente, conteggiando anche il giorno del trasferimento dell'immobile), l'intero mese di novembre (composto da 30 giorni) va computato in capo all'acquirente ai fini dell'IMU (poiché il numero di giorni di possesso dell'acquirente è uguale a quello del cedente).

Per determinare l'IMU dovuta, occorre inoltre individuare le aliquote in vigore per l'anno in corso nel Comune dove sono siti gli immobili. Sono efficaci per il 2025 le aliquote che risultano pubblicate entro il **28 ottobre 2025** sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (con riferimento a ciascun Comune, tale data di pubblicazione può essere verificata sul predetto sito internet).

A partire da quest'anno, i Comuni hanno dovuto adottare l'apposito prospetto delle aliquote, da predisporre utilizzando l'apposita applicazione informatica, e con possibilità di variare le aliquote solo in riferimento alle fattispecie individuate dal DM 6 settembre 2024 (in vigore per l'anno 2025).

In caso di mancata pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro i predetti termini, per l'anno 2025 (primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote) si applicano le **aliquote "di base"** di cui all'art. 1 commi 748 – 755 della L. 160/2019.

Quale ulteriore novità, si ricorda inoltre, con riferimento all'esenzione dall'IMU per gli **enti non commerciali** ex art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, l'introduzione dell'art. 6-*bis* del DL 84/2025, che prevede dei requisiti *ad hoc* per il riscontro delle modalità non commerciali di svolgimento dell'**attività sportiva** da parte delle società ed associazioni sportive dilettantistiche (si veda "Esenzione IMU con requisiti ad hoc per società e associazioni sportive" del 25 luglio 2025).

Esenzioni per immobili colpiti da calamità naturali

Inoltre, sempre tra le novità di rilievo con riferimento all'anno 2025, vanno richiamate:

- la proroga dell'esenzione dell'IMU per gli immobili ubicati nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal **sisma del 2016 e del 2017**, ex art. 48 comma 16 del DL 189/2016 (i fabbricati sono esenti fino alla loro definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025);
- l'esenzione per gli immobili ad uso abitativo ubicati nei territori delle **Regioni Marche ed Umbria** colpiti dagli eventi sismici del **2022 e 2023**, ex art. 1 comma 560-*bis* della L. 213/2023 (l'esenzione spetta fino alla

definitiva ricostruzione o agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2025);

- l'esenzione per i fabbricati ad uso abitativo ubicati nei territori delle Regioni Emilia Romagna e Toscana colpiti dagli **eventi alluvionali** del 2023 e 2024, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero (in quanto parzialmente o totalmente inagibili), che l'art. 4 comma 1-*bis* del DL 65/2025 riconosce a decorrere dalla rata scadente il 16 dicembre 2025 (ossia appunto la seconda rata dell'IMU per il 2025) e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

In ogni caso, il versamento dell'IMU non è dovuto se l'importo complessivamente spettante al Comune per l'intero anno è inferiore a **12 euro**, salvo che sia stabilito diversamente dall'ente locale (artt. 25 della L. 289/2002 e 1 comma 168 della L. 296/2006).

(MF/ms)

Lettere di intento 2026

In vista della fine dell'anno, i soggetti passivi che hanno acquisito (o presumono di acquisire) lo **status di "esportatore abituale"** possono iniziare a trasmettere le dichiarazioni d'intento in vista delle operazioni da effettuare nel 2026.

Gli operatori economici che effettuano operazioni con l'estero possono acquistare beni e servizi **senza dover corrispondere l'IVA** ai propri fornitori nell'ambito di un plafond che si sono costituiti (art. 8, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 633/1972).

Si acquisisce lo **status di esportatore abituale** quando la percentuale derivante dal rapporto tra l'ammontare dei

corrispettivi delle cessioni all'esportazione, delle operazioni assimilate, dei servizi internazionali e delle operazioni intracomunitarie, registrate nell'anno solare precedente o nei dodici mesi precedenti e il relativo volume d'affari, determinato a norma dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/1972 (senza tener conto dei beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale nonché delle operazioni fuori campo IVA di cui agli artt. 7-7-septies del D.P.R. n. 633/1972 per le quali dal 1° gennaio 2013 torna comunque l'obbligo di emissione della fattura), **sia superiore al 10%**.

Conseguentemente, tali operatori possono acquistare od importare, nell'anno o nei dodici mesi successivi, beni e servizi senza pagamento dell'IVA nei limiti delle operazioni attive registrate nel periodo di riferimento. In questo modo possono alleggerire la loro posizione di strutturale credito d'imposta.

Per le operazioni da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, **gli esportatori abituali** che intendono effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA devono infatti trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate **le dichiarazioni d'intento**.

Dal 2020, l'esportatore **non ha più l'obbligo di consegnare ai propri fornitori** la dichiarazione d'intento nonché la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ma soltanto l'obbligo di **presentazione telematica** della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate che rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione.

Il cedente o prestatore dell'esportatore abituale è punito **con la sanzione dal 100% al 200%** dell'imposta se effettua le operazioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 prima di aver ricevuto, da parte dell'esportatore abituale, la dichiarazione d'intento, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda inoltre che:

- la dichiarazione d'intento può riguardare **anche più operazioni**;
- nelle fatture emesse nei confronti degli esportatori abituali (ovvero dall'importatore nella dichiarazione doganale) si dovranno **indicare**:
 - nel blocco "Altri dati gestionali" **la dicitura "INTENTO"**,
 - gli estremi del **protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento** e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" e **la data della ricevuta telematica**.
- la Legge di Bilancio 2021, con effetto 1° gennaio 2021 ha stabilito che **è inibita l'emissione di nuove dichiarazioni d'intento** da parte di contribuenti nei cui confronti, all'esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall'Agenzia delle Entrate sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.

(MF/ms)

Convegno "Della trafileteria non si butta via niente": save the date

Informiamo le aziende associate che **giovedì 15 gennaio 2026**, dalle ore 16, presso la sede di Confapi Lecco Sondrio, si terrà il convegno **"Della trafileteria non si butta via niente"**,

conclusione del progetto di ApiTech e Università Bicocca di Milano dedicato al riutilizzo degli stearati esausti.

Alleghiamo l'invito, seguiranno nei prossimi giorni maggiori dettagli sul programma e modalità di iscrizione.

[11041_SAVE_THE_DATE.png](#)

[Download](#)